

INTRODUZIONE AL CORSO

Origine del diritto internazionale: gli Stati e la funzione delle regole internazionali; l'effettività delle regole internazionali. Il periodo contemporaneo: espansione e istituzionalizzazione del diritto internazionale. Metodologie: diritto internazionale pubblico e diritto internazionale privato e processuale. Le tendenze sovraniste in atto e le loro conseguenze nel diritto internazionale

ORIGINE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE

Alle origini: 1600-1919

Periodo contemporaneo: 1919-2020

L'evoluzione in atto: multilateralismo e organizzazione internazionale (con esempi «speciali»), e «sovranismi»

- La nascita del diritto internazionale è individuato nel **periodo successivo alla pace di Westfalia** con la formazione di un gruppo di regole che **disciplinano le relazioni tra «sovrani»**. Per molto tempo il diritto internazionale (o «delle genti») si rappresenta come un (embrione di) ordine giuridico globale senza un «governo» e un parlamento, senza forze dell'ordine, senza un «giudice» precostituito per legge. Si tratta di un sistema policentrico e diffuso, anorganico.
- Le regole vigenti in tale ambito sono **stabilite in autonomia dagli stessi soggetti** che agiscono sulla scena internazionale intrattenendo mutui rapporti: sono regole «degli Stati» che si rivolgono agli Stati, operanti sulla scena internazionale come soggetti in posizione «pari-ordinata» attraverso i propri organi o i propri rappresentanti diplomatici.
- Gli **Stati sono qualificabili** come «enti sovrani» (indipendenti) che esercitano con effettività un potere di governo (di imperio, coercitivo) su un territorio e una popolazione. (cfr. la prospettiva del diritto costituzionale). Nelle relazioni internazionali sono impersonati (o rappresentati) nella figura del Capo del governo o dell'esecutivo, con rinvio al diritto nazionale quale applicato in fatto (re, imperatore, dieta, dittatore, altro).

GLI ATTORI: GLI STATI

Alle origini: 1600-1919

Periodo contemporaneo: 1919-2020

L'evoluzione in atto: multilateralismo e organizzazione internazionale (con esempi «speciali»), e «sovranismi»

- In prospettiva più ampia gli Stati come soggetti internazionali **sono enti «territoriali»**. Esercitano poteri d'imperio (**poteri coercitivi ovvero «giurisdizione» normativa, esecutiva, giudiziaria**) su una **popolazione** (individuata dal vincolo di cittadinanza o di residenza) stanziata su **un territorio definito** (ambito spaziale d'esercizio dei poteri sovrani, delimitato dalle frontiere nazionali).
- Le regole internazionali, che ad essi si rivolgono e che sono caratterizzate conseguentemente, mirano **a proteggere e a circoscrivere l'esercizio dei poteri o delle funzioni di tali soggetti**.
- La **giurisdizione (esclusiva)** di ciascuno Stato si manifesta sul territorio e sulle persone ivi stanziate. S'estende anche – secondo criteri restrittivi – sugli **oggetti «mobili» operanti in ambiti spaziali liberi** (alto mare, territori extra-statali e spazi soprastanti, spazio cosmico) purché collegati allo Stato (navi, aerei, installazioni marine) e persino sugli **ambiti territoriali su cui lo Stato «in fatto»** esercita un controllo effettivo e continuo.

LE REGOLE INTERNAZIONALI

Alle origini: 1600-1919

Periodo contemporaneo: 1919-2020

L'evoluzione in atto: multilateralismo e organizzazione internazionale (con esempi «speciali»), e «sovranismi»

- Alcune regole – principio presidiano l'esistenza dello Stato:
- i) principio del rispetto della sovranità territoriale;
- ii) correlativo divieto di ingerenza degli altri Stati nelle questioni «puramente interne» allo Stato (e collegato principio della «competenza domestica»),
- iii) principio della c.d. sovrana uguaglianza degli Stati.
- Si tratta di regole di importanza fondamentale in quanto consentono la vita di relazione internazionale, fondata sulla coesistenza di diversi centri di potere («Stati») e sulla pari dignità reciproca, in ragione di elementi oggettivi (v., in materia, il problema del «riconoscimento» di Stati e di governi).

LE REGOLE INTERNAZIONALI E LA LORO FUNZIONE

Alle origini: 1600-1919

Periodo contemporaneo: 1919-2020

L'evoluzione in atto: multilateralismo e organizzazione internazionale (con esempi «speciali»), e «sovranismi»

- Altre regole presidiano – tradizionalmente – la capacità dello Stato di operare sul piano interno e/o internazionale senza indebite interferenze.
- Si tratta della disciplina (secolare) delle «immunità» dalla giurisdizione degli altri Stati (straniera), che riguarda l'ente-Stato, i suoi organi, i suoi rappresentanti (i diplomatici).
- Si tratta altresì delle scarse regole sull'impiego della forza militare nei rapporti internazionali. Detto impiego appare, nel diritto internazionale classico, lecito se «giustificato» da esigenze di «autoconservazione» dello Stato (per esempio lecita è considerata la «dichiarazione di guerra» con finalità di ripristino dell'ordine violato, ad esempio per indurre un altro Stato a conformarsi a un obbligo trasgredito: c.d. contromisure militari unilaterali).
- A fianco di tali regole strutturali altre sorgono progressivamente dai rapporti fra Stati ed evolvono conseguentemente (v. *infra*).

6

NATURA E FUNZIONE DELLE REGOLE INTERNAZIONALI

Alle origini: 1600-1919

Periodo contemporaneo: 1919-2020

L'evoluzione in atto: multilateralismo
e organizzazione internazionale (con
esempi «speciali»), e «sovranismi»

- **Come originano le regole internazionali?**
- Gli Stati si danno regole **attraverso comportamenti conformi e ripetuti nel tempo**, percepiti come necessari e vincolanti e sufficientemente diffusi presso la generalità degli Stati. È il problema della «**consuetudine**» (fonte principale del diritto internazionale) e del suo procedimento formativo (v. *le fonti del diritto internazionale*).
- Regole ulteriori e di dettaglio sorgono **attraverso la conclusione di accordi** (variamente denominati: *trattati*, *convenzioni*, *gentlemen agreement*, *dichiarazioni* ecc.) che esprimono **un incontro di volontà** fra gli Stati interessati (v. *la figura del contratto nel diritto interno*).
- Si tratta di regole che traggono valore ed effetti obbligatori dai principi generali (presupposti, riflesso della qualità giuridica delle regole stesse (es. «**consuetudo est servanda**», «**pacta sunt servanda**»)).

7

IL PRINCIPIO CLASSICO DELLA «LIBERTÀ DEGLI STATI»

Alle origini: 1600-1919

Periodo contemporaneo: 1919-2020

L'evoluzione in atto: multilateralismo
e organizzazione internazionale (con
esempi «speciali»), e «sovranismi»

- Da quanto affermato discendono varie conseguenze.
- Si delinea la funzione (minima) del diritto internazionale: **assicurare la coesistenza** fra Stati sovrani e
- **favorirne la cooperazione internazionale** (in forma politica o diplomatica: sono le c.d. relazioni internazionali; in forma giuridica, tramite consuetudine o accordi)
- In tale quadro, la **formulazione, interpretazione, applicazione** delle regole internazionali compete agli stessi Stati che ne sono i fautori e i destinatari.
- È il fenomeno del carattere **«autonomo», parcellizzato o decentrato (non «eteronomo»)**, del diritto internazionale, che agli Stati lascia ampia libertà. Ancora nel 1927 è valevole l'affermazione secondo cui *«i limiti alla sovranità (statale) non si presumono»*.

SEGUE

Alle origini: 1600-1919

Periodo contemporaneo: 1919-2020

L'evoluzione in atto: multilateralismo e organizzazione internazionale (con esempi «speciali»), e «sovranismi»

- Nella sentenza sul Caso del Lotus, 7.9.1927, la Corte permanente di giustizia internazionale (CPGI) ha infatti affermato: “*International law governs relations between independent States. The rules of law binding upon States therefore emanate from their own free will as expressed in conventions or by usages generally accepted as expressing principles of law and established in order to regulate the relations between these co-existing independent communities or with a view to the achievement of common aims. Restrictions upon the independence of States cannot therefore be presumed*».
- Ciò non esclude, come si vedrà, che le funzioni fondamentali (formulazione, interpretazione e accertamento delle regole internazionali) **siano talora delegate o conferite a soggetti autonomi e «terzi» (non statuali), tramite accordo**: per es., nel caso della **funzione arbitrale internazionale** (es. Convenzioni dell’Aja del 1899 e del 1907 istitutive della c.d. Corte permanente d’arbitrato); o nel caso delle **istituzioni internazionali deputate alla «promozione» delle regole internazionali**, in genere di carattere tecnico o settoriale (es. Organizzazione internazionale del lavoro, OIL, 1919). La capacità di limitare l’esercizio dei propri diritti sovrani è considerato, infatti, un attributo (o una manifestazione) della stessa sovranità.

EFFETTIVITÀ DELLE REGOLE INTERNAZIONALI

Alle origini: 1600-1919

Periodo contemporaneo: 1919-2020

L'evoluzione in atto: multilateralismo e organizzazione internazionale (con esempi «speciali»), e «sovranismi»

- **Sono le regole internazionali «effettive»? Sono rispettate in concreto?**
- È un problema classico del diritto. L'effettività delle norme internazionali è empiricamente constatabile (è una questione di fatto).
- **Sul piano dei rapporti internazionali** tale effettività dipende
 - a) dalla *adeguatezza del componimento di interessi che tali regole esprimono* (e collegato problema della evoluzione delle regole internazionali attraverso la loro «violazione») e
 - b) *in concreto, dalla capacità (militare, economica, politica) degli Stati «lesi» di far rispettare i propri diritti e l'ordine giuridico violato* (sistema di «enforcement» decentrato delle regole: v. illecito internazionale e sue conseguenze). Ancor oggi, come alle origini, il sistema della responsabilità o dell'illecito internazionale è informato al principio della **c.d. «autotutela»** (che conosce limitate e settoriali eccezioni **di etero-tutela**: v. il sistema di sicurezza collettiva dell'ONU, per la minaccia o l'uso illecito della forza; al sistema «quasi giurisdizionale» del WTO per l'accertamento dell'illecito c.d. commerciale; al sistema UE per l'illecito relativo all'insieme delle regole poste dai Trattati).

EFFETTIVITÀ DELLE REGOLE INTERNAZIONALI

Alle origini: 1600-1919

Periodo contemporaneo: 1919-2020

L'evoluzione in atto: multilateralismo
e organizzazione internazionale (con
esempi «speciali»), e «sovranismi»

- Su un diverso piano, l'effettività del diritto internazionale è **garantita a livello statale ossia «interno» (Conforti)**.
- Più il sistema giurisdizionale dei vari Stati (inteso come ultima ratio o ultima garanzia di legalità) è idoneo ed efficiente, maggiore è la garanzia che (anche) le regole internazionali, come parte del diritto interno, siano rispettate (e che ne sia censurata e punita la violazione, attraverso le regole civilistiche e penalistiche vigenti sul piano interno).
- Il problema dell'effettività del diritto internazionale è dunque collegato al problema dell'adattamento, o della **(relativa) azionabilità ed effettività dei rimedi (amministrativi, giudiziari)** previsti nei vari Stati per l'attuazione del diritto internazionale (e, più ampiamente, della «collocazione» del diritto internazionale nella **gerarchia interna delle fonti**).

IL PERIODO CONTEMPORANEO

Alle origini: 1600-1919

Periodo contemporaneo: 1919-2020

L'evoluzione in atto: multilateralismo
e organizzazione internazionale (con
esempi «speciali»), e «sovranismi»

- Durante il 900, con l'intensificarsi delle relazioni internazionali e con le relative «patologie» o crisi del diritto internazionale (due guerre mondiali, 1914-18 e 1939-45), **originate dal fenomeno dei totalitarismi** (e dei «nazionalismi aggressivi») e, sul piano giuridico, **conseguenza dell'ampia libertà concessa agli Stati nell'impiego della forza**, il **contenuto** delle norme internazionali è significativamente mutato, assieme a una **modificazione quantitativa e qualitativa** delle regole internazionali: che occupano (o sono all'origine della) regolamentazione di pressoché ogni aspetto della vita di relazione.
- La consistenza del mutamento è ben riflessa dalla seguente definizione, secondo cui «*the range of subjects and actors directly concerned with international law has widened considerably, moving beyond the classical questions of war, peace, and diplomacy to include human rights, economic and trade issues, space law, and international organizations. Although international law is a legal order and not an ethical one, it has been influenced significantly by ethical principles and concerns, particularly in the sphere of human rights.*» (dalla Enciclopedia Britannica on line)

IL PERIODO CONTEMPORANEO

Periodo contemporaneo: 1919-2020

L'evoluzione in atto: multilateralismo e organizzazione internazionale (con esempi «speciali»), e «sovranismi»

- Esistono oggi poco meno di **200 Stati e 5000 organizzazioni internazionali; gli accordi, bilaterali o multilaterali**, fra Stati in particolare, regolano qualsiasi aspetto della vita di relazione internazionale.
- Ogni atto privato in un mondo globalizzato è regolato non solo dal diritto interno ma anche, talora in misura decisiva, dal diritto internazionale «regionale» (es. UE) o universale.
- Il ruolo del diritto internazionale assume, invero, **valore decisivo** in tutti i settori del diritto che hanno una proiezione «ultra-nazionale» (*governo degli spazi e degli individui al di fuori delle frontiere nazionali; fenomeni commerciali, ambientali, sanitari «transnazionali»*)
- Si pensi in proposito, genericamente, agli ambiti incisi o regolati dal «nuovo» diritto internazionale:

IL PERIODO CONTEMPORANEO: ESPANSIONE

Periodo contemporaneo: 1919-2020

L'evoluzione in atto: multilateralismo e organizzazione internazionale (con esempi «speciali»), e «sovranismi»

- al settore dei **trasporti** (standard ferroviari o aerei e standard di responsabilità verso gli utenti o i fruitori in materia);
- agli **standard sanitari** (WHO, OMS), **ambientali e commerciali** (WTO) e relative regole di responsabilità;
- alla **regolazione di internet e delle comunicazioni** (radio, televisione, social media, ecc.);
- alla globalizzazione dei **commerci internazionali nell'ambito delle aggregazioni di Stati** (per es. il CETA; il progetto di *Transatlantic Trade and Investment Partnership*, **TTIP**);
- sul piano bilaterale, al **diritto della concorrenza e al c.d. settore antidumping**, ossia a settori del diritto (internazionale) che limitano e puniscono le pratiche commerciali restrittive fra imprese di Stati diversi (dimensione privatistica del diritto internazionale).

IL PERIODO CONTEMPORANEO: ESPANSIONE

Periodo contemporaneo: 1919-2020

L'evoluzione in atto: multilateralismo e organizzazione internazionale (con esempi «speciali»), e «sovranismi»

- L'espansione e l'evoluzione delle regole internazionali concerne, in particolare, ambiti giuridici oggetto di un **preminente interesse pubblico internazionale**.
- Si tratta di regole di grande portata «valoriale». Ineriscono alla **preservazione della stessa comunità internazionale ovvero delle persone/individui** che ne sono i soggetti ultimi. Tali regole sono ampiamente innovate dopo il 1945, in senso restrittivo della libertà degli Stati:
- Il riferimento è, in primo luogo, alle regole che **limitano l'uso della forza armata internazionale**: regole di antica germinazione, irrobustite dopo il 1945. Il diritto che **disciplina restrittivamente il ricorso alle ostilità** (alla guerra: art. 2.4 e 51 Carta ONU; v. anche accordo NATO) e pone **garanzia a favore dei soggetti deboli** nello svolgimento **della guerra** (conduzione delle ostilità, armi consentite, protezione dei feriti, dei prigionieri e delle popolazioni civili: **convenzioni di diritto umanitario e Comitato della croce rossa internazionale**).

IL PERIODO CONTEMPORANEO: ESPANSIONE

Periodo contemporaneo: 1919-2020

L'evoluzione in atto: multilateralismo e organizzazione internazionale (con esempi «speciali»), e «sovranismi»

- Il riferimento è, in secondo luogo, alle regole sulla **protezione della persona** «ovunque di trovi»: dunque all'estero (come «straniero») o nel proprio Stato di cittadinanza o di nazionalità («**protezione internazionale dei diritti dell'uomo**», e relative giurisdizioni internazionali). Un ruolo speciale in tale ambito spetta alle regole convenzionali che impongono agli Stati di proteggere lo **straniero o l'apolide che fugge dal rischio fondato di persecuzione incorso nel suo Stato di origine** (il rifugiato: Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati del 1951-1967 e UNHCR e alla disciplina europea in materia).
- Il riferimento è, da ultimo, delle regole **strutturali o materiali** molto importanti per **l'effettività delle relazioni internazionali o per la sicurezza della vita internazionale**: la disciplina delle **comunicazioni ufficiali fra Stati e relative garanzie di immunità dalla giurisdizione straniera** (diritto diplomatico e atti di Stati stranieri); le misure di **lotta al terrorismo**, alla criminalità «transnazionale» e ai «**crimini internazionali**» (e relative istituzioni «giudiziarie» penali internazionali: i Tribunali ad hoc, la CPI).

I 6

LA SITUAZIONE ATTUALE: LE ISTITUZIONI INTERNAZIONALI NELLA VITA DI RELAZIONE

L'evoluzione in atto: multilateralismo
e organizzazione internazionale (con
esempi «speciali»), e «sovranismi»

- Oltre che sull'oggetto e la qualità delle regole internazionali, il «secolo breve» ha inciso significativamente sulla **identità degli attori del diritto internazionale**.
- Nella realtà odierna, al di là degli Stati, la scena internazionale è occupata dalle **Organizzazioni internazionali**, più o meno strutturate e autonome rispetto agli Stati che ne fanno parte, di oggetto e ambito operativo universale (o meno).
- Sono **le forme di parziale «eteronomia»** sviluppate dal diritto internazionale, che coprono ormai l'intero spettro della vita di relazione e che contribuiscono alla produzione e all'evoluzione del diritto internazionale.
- Fra queste un ruolo decisivo riveste **l'ONU (1945)** il cui fine principale è la salvaguardia della **pace/sicurezza internazionale** (art. 2, par. 4; art. 51; art. 39 ss.). Molte altre ne sono seguite (**Istituti specializzati, organizzazioni operative sul piano «regionale»**), divise in genere per **scopi** (materiali) e **funzione** (**normativa oppure di controllo**: per es. sul piano europeo, Consiglio d'Europa 1948; Corte EDU e Convenzione EDU, 1950).

LE ISTITUZIONI INTERNAZIONALI

L'evoluzione in atto: multilateralismo e organizzazione internazionale (con esempi «speciali»), e «sovranismi»

- I modi di funzionamento delle Organizzazioni rispondono a un **generico schema comune**: limitazione «concordata» della libertà di cui godono gli Stati membri al fine di realizzare (attraverso le regole, le istituzioni e le procedure statutarie) gli scopi previsti dal trattato istitutivo.
- Si distinguono a tal fine organizzazioni internazionali con **fini «normativi» o di gestione** (es. ONU, FMI, WHO, ecc.), e istituzioni internazionali **di controllo** (giudiziarie o quasi giudiziarie, in particolare per favorire il rispetto dei diritti fondamentali della persona: Patti ONU 1966; Corte EDU 1950; Corte penale internazionale, v. lo Statuto di Roma della ICC, 17.7.1998, efficace dal 1.7.2002)
- Si tratta delle forme particolari (facoltative, e scarsamente vincolanti per gli Stati, salvo in punto di fatto o di opportunità) che assume **l'odierno «multilateralismo»** o comunitarismo della società internazionale
- Per un esempio del modo di operare delle Organizzazioni internazionali, per es. in campo sanitario e nel controllo delle epidemie (con conseguenze anche sul settore commerciale o degli scambi internazionali), [leggere il contributo «International Governance of Global Health Pandemics»](#), in ASIL Insights, 23.3.2020 (documentazione Moodle).

LE ISTITUZIONI INTERNAZIONALI

L'evoluzione in atto: multilateralismo e organizzazione internazionale (con esempi «speciali»), e «sovranismi»

- Il «**comunitarismo**» **odierno** della scena internazionale conosce altresì l'azione delle **ONG**, dell'**associazionismo privato** (umanitario in primo luogo: MSF, Amnesty international) e del **Comitato della Croce rossa internazionale** (Dunant, Svizzera); così come dell'**individuo** e delle **c.d. società multinazionali** (società commerciali che operano in più Stati, facendo capo a uno fra questi: per es. Google Inc.).
- Si tratta di enti molto importanti, operanti in fatto. Essi tuttavia godono di «**diritti**» **internazionali limitati**: limitati al campo dei diritti umani fondamentali, diritti dello straniero, ecc.
- Un settore ulteriore in cui il diritto internazionale ha conosciuto uno sviluppo repentino e cospicuo (1990-2020) è il **settore del diritto penale**. Per l'effetto, categorie particolari di individui (coloro che operano o hanno operato in una funzione pubblica rilevante: governanti, capi dell'esercito, alti amministratori, ecc.) che abbiano gravemente violato (c.d. «gross violations») le norme sui diritti fondamentali della persona possono essere **oggetto di misure repressive o sanzionatorie** autorizzate o stabilite dal diritto internazionale (consuetudinario o convenzionale): si tratta dei **crimini internazionali dell'individuo** (disciplina del **diritto internazionale penale**)

NOTA METODOLOGICA: DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO E PRIVATO

Periodo contemporaneo: 1919-2020

L'evoluzione in atto: multilateralismo e organizzazione internazionale (con esempi «speciali»), e «sovranismi»

- Le regole su accennate sono tutte regole di «diritto internazionale pubblico», ossia regole preposte (principalmente) a disciplinare le relazioni fra soggetti (pubblici) del diritto internazionale (Stati e organizzazioni internazionali nelle loro condotte unilaterali o reciproche).
- Un diverso gruppo di regole internazionali mira invece a fornire **una disciplina «strumentale» di situazioni giuridiche «privatistiche»** (riguardanti gli individui e le imprese). Dette regole non disciplinano (come le convenzioni di diritto privato sostanziale: es. *Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di cose mobili, 1980*) la condotta dei privati.
- Bensì individuano **la legge nazionale applicabile e il giudice nazionale competente** a conoscere di una fattispecie che coinvolge più ordinamenti statali (ossia «**caratterizzata da elementi di trans-nazionalità**»).
- Es. quale giudice nazionale è competente a conoscere della (in)esecuzione (o scorretta esecuzione) di un contratto stipulato in Italia fra imprese di nazionalità italiana, austriaca e ungherese la cui prestazione caratterizzante è attuata in Austria e in Ungheria (es. trasporto di beni mobili)?

DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO E PRIVATO

Periodo contemporaneo: 1919-2020

L'evoluzione in atto: multilateralismo e organizzazione internazionale (con esempi «speciali»), e «sovranismi»

- Oppure: qual è la legge competente a definire le conseguenze patrimoniali di un incidente automobilistico avvenuto in Slovenia fra un conducente italiano e un conducente austriaco?
- La risposta a tali quesiti è data dalle regole di «**diritto internazionale privato e processuale**» applicabili. Queste possono essere (per un fenomeno di stratificazione normativa):
- di **origine internazionale** (es. convenzioni promosse dalla **Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato/Hague Conference on Private International Law** (1955, <https://www.hcch.net/>) in materia di **protezione dei minori** (adozione, responsabilità parentale); **tutela degli adulti** (convenzione del 2000 sugli incapaci); **relazioni tra gli sposi** (matrimonio, divorzio, regime matrimoniale di proprietà, obblighi di mantenimento); **diritto di proprietà**; **assistenza giudiziale e conflitto di leggi**; **diritto internazionale commerciale e finanziario**), ovvero
- (a livello regionale) di **diritto dell'Unione europea** (regolamenti adottati nell'ambito della dimensione civilistica dello Spazio di libertà sicurezza e giustizia) o, in mancanza,
- di **diritto nazionale** (es. in Italia, la l. n. 218 del 31.5.1995).

DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO E PRIVATO

Periodo contemporaneo: 1919-2020

L'evoluzione in atto: multilateralismo e organizzazione internazionale (con esempi «speciali»), e «sovranismi»

- Le regole di **diritto internazionale privato** mirano a individuare una disciplina nazionale cui ricondurre situazioni transnazionali (c.d. «**cross-border situations**») che sarebbero altrimenti «apprese» da diverse legislazioni, eventualmente «in conflitto», al fine di favorire **la certezza del diritto (per gli operatori) e l'uniformità delle soluzioni (sul piano della tecnica giuridica)**.
- A tal fine la norma internazional-privatistica individua, distintamente, il «**criterio di collegamento**» e il «**titolo di giurisdizione**» idonei a disciplinare la fattispecie in base alle norme dell'ordinamento nazionale con cui detta fattispecie «è più strettamente collegata»
- Nell'esempio n. 2 la soluzione del problema della legge applicabile alle conseguenze di un incidente automobilistico avvenuto all'estero e che coinvolge persone di diversa cittadinanza è data, per l'Italia, dall'art. 62 l. n. 218, che individua la **legge del luogo in cui è verificato l'evento dannoso** (o, in alternativa, la legge del luogo dove si è verificato il fatto che ha causato il danno).

LE TENDENZE SOVRANISTE IN ATTO (CENNI)

L'evoluzione in atto: il caso dei
«sovranismi»

- Il moderno fenomeno dei «sovranismi» e il diritto internazionale.
- A partire dalla presidenza US di Bush Jr., e con più intensità durante la presidenza Trump (US) e Bolzonaro (Brasile), i rapporti euro-atlantici e sino-americani sono stati contrassegnati da crescenti rivendicazioni «sovraniste» che si proiettano sulla cooperazione fra Stati, attraversata da tensioni politico-diplomatiche, di cui sono esempi:
- La c.d. *guerra commerciale* fra USA e Cina e Europa: caso dei «dazi» sull'importazione di acciaio unilateralmente imposti dagli Stati Uniti contro i prodotti cinesi ed europei, in spregio alla disciplina «liberalizzatrice» dell'OMC/WTO;
- Le tensioni *in campo militare*: diminuzione dei contributi USA in seno alla NATO; abbandono dell'accordo, noto come P5+1 (partecipanti: USA, Regno Unito, Francia, Cina, Russia e Germania) sulla cessazione del programma iraniano di arricchimento dell'uranio in cambio della sospensione delle sanzioni economiche contro l'Iran, ecc.

LE TENDENZE SOVRANISTE IN ATTO (CENNI)

L'evoluzione in atto: il caso dei
«sovranismi»

- Si tratta di rivendicazioni di spiccata autonomia e «unilateralismo» nella gestione delle relazioni internazionali, improntate talora a notevole spregiudicatezza. Per esempio, al fine (anche) di evitare accertamenti da parte di organi terzi (in seno al WTO) di violazioni statunitensi della libertà dei commerci, gli Stati Uniti hanno operato in modo ostruzionistico, ostacolando il rinnovo dei giudici all'interno dell'organo di appello del DSB per la risoluzione delle controversie commerciali nell'ambito del WTO (dicembre 2019)
- Tali orientamenti hanno contrassegnato anche alcuni governi di paesi europei (membri o già membri dell'UE), quali l'Italia, l'Ungheria, la Polonia
- Gli orientamenti comuni che caratterizzano i movimenti politici sovranisti o populistici sono:
 - a) la reiterata svalutazione, presso l'elettorato interno, del valore della cooperazione internazionale, unitamente a un certo unilateralismo e decisionismo affermato in antitesi alle soluzioni multilaterali, negoziate e condivise ai problemi internazionali di carattere economico e commerciale, militare, ambientale e sanitario
 - b) l'individuazione di responsabili esterni asseritamente all'origine dei problemi «nazionali» di carattere economico, sociale, o altro, spesso in aperta contraddizione con le logiche di funzionamento delle istituzioni internazionali;

LE TENDENZE SOVRANISTE IN ATTO (CENNI)

L'evoluzione in atto: il caso dei
«sovranismi»

- c) **l'attuazione di strategie contraddittorie**: la rivendicazione di soluzioni di autonomia o «autarchiche» (sopra) e, viceversa, le richieste di solidarietà avanzate nei consessi internazionali;
- Si tratta al momento di **fenomeni di limitata consistenza giuridica**, che incidono a livello internazionale limitatamente al piano politico e operativo, **ma che non sono privi di conseguenze (in termini di effettività, e di rispetto del principio di buona fede e di mutua fiducia) sul piano del diritto internazionale**.
- Manifestazione di ciò, a livello europeo, sono:
 - a) sul piano interno, l'adozione di **leggi con finalità «repressive» o di limitazione delle garanzie** connaturate allo Stato di diritto (caso ungherese e polacco), in aperto contrasto con i valori e i principi informatori dell'Unione europea (art. 2, 6 e 7 Trattato sull'UE)
 - b) sul piano esterno, l'insofferenza e le critiche verso le Organizzazioni internazionali di cooperazione o di integrazione che hanno condotto alla **Brexit** (2016-2020)